

Rep. N. _____ del _____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO PROTETTO DI INCLUSIONE SOCIALE" – CIG [Z223C324B3]

Tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____;

e

Cooperativa Sociale PEGASO, Cooperativa Sociale, di seguito denominata "Cooperativa" con sede legale in Empoli (FI), Via Sotto Poggio per San Donato n. 171 - EMPOLI - 50053 - FI, codice fiscale e partita iva 05053140488, indirizzo PEC _____, nella persona di _____, nat_ a _____ il _____, non in proprio ma in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale; il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;

Richiamate

- la legge n. 117/17 ("*Codice del Terzo Settore*"), che riconosce le attività svolta senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolta dagli Enti del Terzo settore tra cui le prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c);
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 ("*Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale*") prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- che Cooperativa Sociale PEGASO, è Cooperativa Sociale iscritta al registro _____ al n. _____ che può stipulare convenzioni con l'ente pubblico ai sensi della legge _____;

Premesso che

- la Cooperativa pone tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione verso la salute mentale e la disabilità psico-fisica per promuovere una maggiore integrazione nel territorio delle persone

con disagio psichico o disabilità psico-fisica e rimuovere i vari pregiudizi a loro attribuiti;

- attraverso interventi di natura educativa si favorisce l'autonomia personale del singolo e del gruppo ed il reinserimento nella vita sociale;
- la Cooperativa difende e sostiene i diritti delle persone che soffrono dei disturbi mentali e delle loro famiglie attraverso interventi che promuovano la lotta allo stigma, alla discriminazione e all'emarginazione;

Preso atto

- che la Regione Toscana ha assegnato all'Azienda USL Toscana Centro la somma di euro 1.843.200,57, impegnata con decreto n. 24674 del 06.12.2022, per la realizzazione di percorsi di cura territoriali che, nell'interesse della salute mentale del singolo, integrino esigenze cura e di controllo a tutela della collettività, tra le quali l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo;
- che con deliberazione n. 1573 del 30.12.2022 l'Azienda USL Toscana Centro ha recepito il finanziamento e approvato il Piano Finanziario il cui responsabile scientifico è il Dott. Marco Armellini, Direttore del Dipartimento Salute Mentale;

Visto

il progetto ***LABORATORIO PROTETTO DI INCLUSIONE SOCIALE***, allegato sub lett. "A" alla presente convenzione, è un progetto ad attivare una iniziativa inedita per il territorio, con elementi di innovatività che sono infatti insiti nelle caratteristiche di organicità e sinergia della rete territoriale da attivare, nella soluzione proposta al fabbisogno individuato, nell'approccio sistemico al fabbisogno individuato, che prevede più livelli di destinatari obiettivo e più linee parallele di intervento, nell'obiettivazione che supera le tradizionali prassi assistenziali per finalizzare l'intervento alla sostenibilità sociale. E' provato, da numerose ricerche socio-economiche, che la condizione lavorativa influenzi in maniera pregnante la vita di ognuno e questo avviene in maniera uguale anche per i soggetti con uno svantaggio fisico, psichico, sensoriale e/o sociale. Il lavoro è a tutti gli effetti una "misura preventiva" all'istituzionalizzazione della Persona e costituisce un forte strumento di sostegno ai percorsi di inclusione sociale nella propria comunità di riferimento. Risulta infatti evidente come la possibilità di offrire un percorso occupazionale alle Persone oggi escluse dai normali canali lavorativi, comporti oltre al miglioramento della qualità di vita della Persona, un risparmio sensibile in termini di costi sociali ed economici anche per la Comunità in cui esso vive. Il laboratorio protetto si pone l'obiettivo di sviluppare, tramite percorsi personalizzati, attività volte all'acquisizione da parte dei soggetti coinvolti di competenze utili ad incrementarne le opportunità e l'occupabilità futura fornendo al beneficiario i pre-requisiti lavorativi necessari.

Rilevata

la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

Richiamati altresì

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei dati particolari ed alla libera circolazione di detti dati;
- il decreto legislativo n. 196/03 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*), così come modificato con decreto legislativo n. 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 179 del 30.01.19 (*“Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”*).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto ed obiettivi

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l’Azienda e Cooperativa per la realizzazione delle attività come di seguito indicato, secondo gli obiettivi generali individuati ed i risultati attesi di seguito descritti:

Obiettivi

- ✓ aumento dell'autorealizzazione e dell'autoefficacia della persona coinvolta
- ✓ aumento delle possibilità di reinserimento sociale e occupazionale/riabilitativo
- ✓ incremento dell'offerta di servizi di integrazione lavorativa
- ✓ aumento dell'autostima del soggetto coinvolto
- ✓ aumento delle possibilità relazionali di socializzazione
- ✓ mantenimento e miglioramento delle capacità manuali e cognitive

Attività

- ✓ Attività di presa in carico;
- ✓ Attività di elaborazione di scheda personale;
- ✓ Verifica dei risultati raggiunti;
- ✓ Attività trasversali

Risultati attesi

- ✓ Miglioramento delle relazioni sociali
- ✓ Acquisizione abilità lavorative
- ✓ Consolidamento rapporti interpersonali
- ✓ Miglioramento dell'autonomia, sia nella gestione del sé che nell'acquisizione di maggior consapevolezza delle proprie risorse

- ✓ Miglioramento dell'autostima
- ✓ Capacità di adattamento
- ✓ Beneficio per la famiglia sia dal punto di vista psicologico che in termini di recupero di spazi tempo e relazioni;
- ✓ Riduzione delle recidive e dei costi sociali che ne conseguono.

3. Le attività previste dal progetto si configurano quali interventi aggiuntivi in servizi di pubblico interesse, forniti in spirito di collaborazione e partecipazione dalla Cooperativa nell'ambito di Progetti di Vita condivisi con i servizi della UFC SMIA e SMA dell'Azienda USL Toscana Centro.

Art. 2 - Destinatari

I beneficiari del laboratorio protetto di inclusione sociale saranno prevalentemente persone seguite dai Dipartimenti di Salute Mentale e persone con disabilità in genere che affiancheranno alla tradizionale terapia medica la possibilità di inserirsi all'interno di un contesto lavorativo protetto e socializzante.

I soggetti beneficiari potranno essere inseriti su segnalazione:

- Dei Centri di Salute Mentale del territorio;
- Dal servizio sociale territoriale;
- Dai singoli istituti scolastici in ambito di convenzioni di alternanza scuola/lavoro.

All'interno del Laboratorio protetto potranno essere ospitati un massimo di **30 beneficiari** divisi su due turni lavorativi: mattina e pomeriggio.

La quantità di ore settimanali e l'orario di impiego verrà concordato con i soggetti promotori dell'inserimento lavorativo in base alle possibilità, alle capacità e al percorso terapeutico di ogni singolo beneficiario e sempre all'interno di un orario di apertura e chiusura del Laboratorio che va dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

Il "Laboratorio protetto di inclusione sociale" sarà realizzato all'interno di un capannone industriale sito in Località Camaioni, nel Comune di Montelupo Fiorentino, in via Toscoromagnola Nord n.31, nella disponibilità della Cooperativa Sociale Pegaso con una superficie complessiva di mq 540; attrezzata con ambienti idonei al confezionamento di prodotti e lavorazioni conto terzi, area di stoccaggio e magazzino; un'area mensa e relax con servizi e uffici adeguati.

Art. 3 – Personale

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Cooperativa garantisce la disponibilità del seguente personale:

- personale educativo tutor impiegato a tempo pieno sul progetto;
- personale amministrativo con individuazione di un responsabile;
- presenza di uno staff progettuale e coordinamento;

2. Il personale della Cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa designato.
3. Dalla collaborazione fra la Cooperativa e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima ed il personale che opera nel servizio in oggetto per conto della Cooperativa.
4. L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra la Cooperativa ed il personale da essa utilizzato per lo svolgimento del servizio.
5. La Cooperativa può avvalersi di risorse e personale che opera su progetti finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, in stretta collaborazione, per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione. Resta inteso che sullo stesso personale non potranno insistere due fonti di finanziamento per le medesime ore impiegate.

Art. 4 - Modalità di svolgimento

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Cooperativa assicura la specifica competenza e preparazione del personale impiegato per gli interventi a cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare l'art. 1176 del Codice Civile.
2. La Cooperativa garantisce inoltre la tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali variazioni concernenti il numero, le modalità e i tempi di impiego del personale e dei propri soci adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione.
3. La Cooperativa svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. L'attività si integra con la programmazione operativa dell'UFC SMIA e SMA dell'Azienda USL Toscana Centro.
4. Le attività progettuali si svolgono in stretta collaborazione con altre attività attive sul territorio e con la collaborazione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Art. 5 Spese

1. Il costo complessivo del progetto è pari ad euro 40.901,00. Il finanziamento concesso dall'Azienda USL Toscana Centro è pari ad euro 11.900,00. La compartecipazione da parte della Cooperativa è pari ad euro 29.001,00, con fondi propri o di altri soggetti terzi. Il pagamento avverrà previa rendicontazione dei costi sostenuti.

Art. 6 – Rendicontazione, rimborso delle spese, tracciabilità

1. Le spese sostenute dalla Cooperativa per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione, dovranno essere puntualmente rendicontate tramite documentazione fiscale e/o giustificativi di spesa e saranno rimborsate esclusivamente dietro presentazione di nota debito/fattura. La documentazione fiscale dovrà essere accompagnata da una relazione contenente l'analitica descrizione delle attività svolte e del personale impiegato. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il CIG di riferimento è il seguente: **CIG [Z223C324B3]**.

2. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 7 - Verifiche e controlli

1. La verifica dello svolgimento delle attività e il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile aziendale di cui all'art. 15 e al Responsabile aziendale del contratto.

2. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto alla Cooperativa entro 15 giorni dalla verifica, affinché la Cooperativa adotti i necessari provvedimenti in merito.

3. Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta alla Cooperativa, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8 - Coperture assicurative

1. La Cooperativa attesta di aver assicurato il personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi con polizza n. _____.

2. La Cooperativa solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività.

3. La Cooperativa si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

Art. 9 - Codice di comportamento

1. La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i dipendenti, soci e volontari operanti nell'ambito del progetto in oggetto i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 11.01.2023 (pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali").

Art. 10 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

1. La Cooperativa si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Cooperativa si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 *ter*, il quale prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

Art. 11 - Protezione dati personali - Privacy

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del decreto legislativo n. 196/03, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/18, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 179/19, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" (allegato B).

Art. 12 – Durata, recesso e risoluzione

1. La convenzione decorre dal 01/09/2023 al 31/12/2023.

2. L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio.
3. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art.10 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.
4. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata alla Cooperativa con almeno 30 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla da parte dell'Azienda.
5. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
 - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
 - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, che consta di n. 8 pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 646 della legge n. 145/18.

Art. 14- Foro competente e legislazione applicabile

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 15- Responsabili

1. Vengono individuati:
 - a) per l'Azienda:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 L. n. 241/90, nella figura della titolare della Direzione S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli D.ssa Annalisa Ghiribelli;
 - il dott. Marco Armellini per le attività progettuali.
 - b) per la Cooperativa
 - il Responsabile della Convenzione nella figura del Presidente, _____

Allegati:

- Progetto LABORATORIO PROTETTO DI INCLUSIONE SOCIALE – All. A;
- Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento – All. B

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda USL Toscana Centro

La titolare della Direzione S.O.S. Dipartimentale
Servizi amministrativi per territorio e sociale
Firenze ed Empoli D.ssa Annalisa Ghiribelli

per la Cooperativa

Il Presidente
